

**DISCIPLINARE D'INCARICO**

Con la presente scrittura privata fra:

il dott. Antonio Strusi, nato a Taranto il 07/12/1964, il quale interviene al presente atto non per sé ma in nome e per conto della Regione del Veneto, Giunta Regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro n. 3901 (codice fiscale n. 80007580279), nella sua qualità di Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie, e per i poteri di rappresentanza di cui all'art. 23 della L.R. 10/01/1997, n. 1, come modificato dall'art. 2 della L.R. 03/12/1998, n. 29, in esecuzione della DGR n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

e

il prof. Federico Biagi, nato a Milano il 09/12/1964, residente a Padova, in Via San Biagio 16, codice fiscale BGI FRC 64T 09F 205N

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Con la presente convenzione viene affidato al prof. Federico Biagi un incarico di consulenza scientifica in materia di federalismo fiscale.

ART. 2 – ATTIVITÀ ATTRIBUITE AL CONSULENTE

Al consulente viene attribuito il compito di supportare il personale della Regione nel processo di attuazione del disegno di legge delega per l'attuazione del federalismo fiscale che sarà oggetto di confronto istituzionale tra Stato e Regioni e nella proposizione di modifiche migliorative che traggano origine da una approfondita conoscenza dell'attuale assetto finanziario delle Regioni ex D.lgs. 56/2000 e delle esperienze applicative più significative nel panorama internazionale. Inoltre, oggetto di analisi saranno i criteri di determinazione dei costi standard dei livelli essenziali delle prestazioni, la verifica della congruità e delle modalità di compensazione delle diseconomie delle Regioni a minore dimensione demografica, la verifica della tenuta dinamica del nuovo sistema di finanziamento.

ART. 3 – OBBLIGHI DEL CONSULENTE

Il consulente assume l'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio e di non svolgere attività professionali che possono porsi in conflitto, anche potenzialmente, con l'Amministrazione Regionale in ordine al contenuto del presente disciplinare d'incarico.

In nessun caso l'attività di collaborazione può valere ad instaurare un rapporto d'impiego, anche temporaneo.

ART. 4 - DURATA DELLA PRESTAZIONE E COMPENSO

L'attività di consulenza sarà realizzata entro il 31/12/2008, salvo proroga.

Fatti salvi problemi di ordine tecnico e logistico, le varie fasi di analisi saranno svolte congiuntamente con il personale della Direzione, in modo da permettere l'acquisizione da parte del personale della struttura del know-how necessario all'autonoma capacità di utilizzo di ogni strumento di analisi necessario al conseguimento delle finalità descritte.

Per l'espletamento dell'incarico è previsto un compenso omnicomprensivo massimo di Euro 20.000,00 (oltre ad oneri previdenziali, se dovuti).

Il costo complessivo della consulenza è stato calcolato considerando un costo giornaliero pari a 800 euro, ed un impegno complessivo massimo di 25 giornate. Tale costo comprende tutte le spese di realizzazione (viaggi, vitto, ecc.) e la consegna su supporto informatico di copia degli elaborati prodotti

Modalità di pagamento: Il pagamento sarà effettuato in due parti. La prima, entro dicembre 2007, sarà relativa alle competenze maturate fino a quel momento sulla base delle giornate di consulenza effettivamente prestate, su presentazione di nota e su accettazione da parte del Dirigente Regionale della Direzione Risorse Finanziarie di una relazione finale sulle attività svolte. Il saldo, determinato in relazione all'effettivo svolgimento delle giornate di lavoro, sarà erogato al termine dell'incarico.

ART. 5 - NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti convengono di fare riferimento alle norme di cui alla L.R. n. 12 del 10 giugno 1991, recante disposizioni in materia di consulenza regionale.

ART. 6 – SOLUZIONE DEI CONTENZIOSI E CLAUSOLA RISOLUTIVA

Eventuali inadempienze o una insoddisfacente collaborazione che risultassero accertate da parte del soggetto responsabile dell'attività di verifica, autorizzeranno la Regione Veneto a ridurre adeguatamente, con provvedimento motivato, i compensi pattuiti o a dare corso all'immediata risoluzione del rapporto nel caso di inadempienze particolarmente gravi.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della presente convenzione sarà competente il foro di Venezia.

ART. 7 – REGISTRAZIONE

Le parti convengono che la presente convenzione venga registrata solo ed esclusivamente in caso d'uso con spese a carico del richiedente.

La presente convenzione, dattiloscritta in numero 2 pagine è composta da numero 7 articoli.

Letto, confermato e sottoscritto

in data

Il Dirigente regionale della Direzione Risorse Finanziarie

Dott. Antonio Strusi

.....Venezia, in data

Il consulente

Prof. Federico Biagi

.....Venezia, in data